



# Regione Lombardia

---

DECRETO N. 7305

Del 26/05/2022

---

Identificativo Atto n. 255

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI

Oggetto

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSI PER LA SELEZIONE DI NUOVE STRATEGIE PER LO SVILUPPO DELLE VALLI PREALPINE (FONDO REGIONALE TERRITORIALE PER LO SVILUPPO DELLE VALLI PREALPINE)

---

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine

di cui \_\_\_\_\_ pagine di allegati

parte integrante



## Regione Lombardia

---

### IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INTERVENTI DI SVILUPPO DEI TERRITORI MONTANI, RISORSE ENERGETICHE E RAPPORTI CON LE PROVINCE AUTONOME

#### **RICHIAMATI:**

- la legge regionale 15 ottobre 2007 n. 25 "Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani", in particolare l'art. 5 bis, con il quale è stato istituito il "Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine" (a seguire anche Fondo);
- la D.G.R. n. X/6462 del 10 aprile 2017 "Determinazioni in ordine al fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine – Definizione dei criteri di cui all'art. 5 bis, comma 5, della l.r. 15 ottobre 2007 n. 25, così come modificato dall'art. 10 della l.r. 29 dicembre 2016 n. 34";

**RILEVATO** che il comma 5 bis dell'art. 5bis della l.r. 25/2007 prevede che Giunta regionale, con propria deliberazione, approvi gli aggiornamenti e le integrazioni ai criteri e alla disciplina generale di cui al comma 5;

**RICHIAMATA** la D.G.R. n. XI/5712 del 15 dicembre 2021 "Nuova strategia per lo sviluppo delle Valli Prealpine - Determinazioni in ordine al fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine – Aggiornamento dei criteri di cui all'art. 5 bis, comma 5, della l.r. 15 ottobre 2007 n. 25" che ha definito criteri e modalità per l'assegnazione di contributi rivolti a soggetti pubblici per interventi di:

- a) rigenerazione e recupero del patrimonio edilizio e degli spazi aperti abbandonati, dismessi, sottoutilizzati, che versano in situazione di criticità, degrado, inadeguatezza o che necessitano di rifunzionalizzazione, con particolare riferimento allo sviluppo di servizi sociali, didattici, culturali e sportivi;
- b) rafforzamento dell'inclusione sociale, contrasto alla povertà e riduzione delle disuguaglianze economiche, sociali e di genere, attraverso interventi a sostegno delle fasce di popolazione più deboli e vulnerabili;
- c) efficientamento energetico degli edifici e azioni volte al contrasto degli effetti dei cambiamenti climatici;
- d) produzione di energia da fonti rinnovabili locali, anche con interventi finalizzati alla realizzazione di comunità energetiche, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse (con particolare riferimento a quelle legate alla filiera bosco-legno locale), il biogas, la cogenerazione e il biometano;
- e) costruzioni di nuove reti, con realizzazione dei relativi impianti di generazione, o estensione di reti esistenti di teleriscaldamento;
- f) digitalizzazione e potenziamento della disponibilità e dell'impiego degli strumenti di comunicazione digitale, diretti ad aumentare l'attrattività dei territori e a



## Regione Lombardia

---

contrastare il digital divide;

- g) creazione di infrastrutture per garantire servizi culturali anche a fini turistici, creazione o manutenzione straordinaria di itinerari tematici e di percorsi storici;
- h) mobilità sostenibile con sviluppo di reti infrastrutturali stabili e di supporto a forme di mobilità a basso impatto e alto rendimento locale (reti ciclabili di scala territoriale, con particolare attenzione alla copertura dei percorsi casa-scuola e casa-lavoro e al potenziamento degli itinerari legati al cicloturismo);
- i) integrazione delle reti di mobilità, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di manufatti e infrastrutture stradali e di mobilità esistenti di competenza, con esclusione delle opere attinenti il mero rifacimento del manto stradale e/o dei marciapiedi;
- j) integrazione e potenziamento di percorsi escursionistici, itinerari turistici, aree attrezzate, percorsi segnalati e loro messa in rete;
- k) realizzazione di spazi attrezzati da destinare allo sviluppo e al sostegno delle filiere corte e dei mercati locali;
- l) interventi volti alla valorizzazione dei rifugi di proprietà di Enti pubblici;

**CONSIDERATO** in particolare che l'allegato A della D.G.R. 5712/2021 summenzionata:

- individua quali beneficiari i partenariati composti da Enti pubblici, nello specifico:
  - Unioni di Comuni e Comuni classificati "montani" o "parzialmente montani" coerentemente con la D.G.R. n. XI/1974 del 8 maggio 2014;
  - Comunità Montane;
  - Enti Parco, limitatamente ai territori dei comuni "montani" e "parzialmente montani";
- esclude ai sensi dell'art. 5bis della l.r. 25/2007 dalla partecipazione i comuni della Provincia di Sondrio, della Provincia di Pavia (territorio montano <30% del territorio della Provincia) ed i Comuni della Provincia di Brescia confinanti con la Provincia di Trento come individuati nell'allegato A alla delibera n. 4 del 1 ottobre 2021 del Fondo Comuni Confinanti;

**PRESO ATTO** che la richiamata D.G.R. 5712/2021:

- ha disposto, per l'attuazione della misura in oggetto, un investimento complessivo di €14.268.000,00, che trova copertura sul capitolo del bilancio regionale 9.07.203.14903 "Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine – soggetti pubblici – mutuo" per euro 5.000.000,00 sull'annualità 2022 e per euro 9.268.000,00 sull'annualità 2023;
- ha demandato al dirigente della U.O. Interventi di sviluppo dei territori montani, risorse energetiche e rapporti con le Province autonome l'assunzione degli atti e



## Regione Lombardia

---

dei provvedimenti finalizzati alla concessione dei contributi per l'attuazione delle strategie di sviluppo;

**VISTA** la Comunicazione sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107 par. 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01) in particolare per quanto riguarda la definizione di attività economica (punto 2) e di incidenza sugli scambi (punto 6.3);

**VISTI** altresì:

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (cumulo) e 6 (controlli);
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- la comunicazione n. 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017 che modifica il Regolamento (UE) n. 651/2014;
- la comunicazione n. 972/2020 della Commissione del 2 luglio 2020 che, tra l'altro, proroga il Regolamento (UE) n. 651/2014 ed il Regolamento (UE) n. 1407/2013 fino al 31 dicembre 2023;
- il Regolamento (UE) 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021 recante modifica del Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE);
- la Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (2012/C 8/02);
- la Decisione della Commissione riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (2012/21/UE), che esenta gli Stati membri dall'obbligo di notificare alla Commissione le compensazioni di servizio pubblico per talune categorie di SIEG, tra cui gli interventi di Edilizia Sociale;
- la D.G.R. n. 6002 del 19 dicembre 2016 "Metodologia di valutazione della sovra compensazione da applicare alle agevolazioni concesse per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge regionale 30 marzo 2016 n. 8 "Legge Europea regionale 2016", art. 6 "Servizio di Interesse Economico Generale nell'ambito dei servizi abitativi";
- la Comunicazione della Commissione "Disciplina dell'Unione Europea relativa agli



## Regione Lombardia

---

aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico" (2012/C 8/03) che, essendo al di fuori del campo di applicazione della Decisione di esenzione, sono quindi soggetti alla notifica alla Commissione europea;

- il DM 22 aprile 2008 "Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea";

**RICHIAMATE** le previsioni della D.G.R. 5712/2021, che ha stabilito che:

- le risorse concesse a favore di interventi in ambito di viabilità stradale, quelle concesse per interventi su edifici comunali destinati ad attività istituzionali o per opere funzionali alle attività istituzionali o ad attività senza svolgimento di attività economica se non marginale, non rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;
- i contributi concessi per la realizzazione di opere connesse allo sviluppo territoriale sostenibile, all'efficientamento energetico e al rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato qualora si tratti di attività propria del soggetto pubblico consistente nella realizzazione di opere pubbliche senza rilievo di attività economica, se non marginale, di rilevanza locale secondo la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di Stato;
- non rientrano altresì nell'ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato gli interventi per infrastrutture di ricarica destinati in via esclusiva alle flotte di veicoli elettrici del soggetto pubblico richiedente in uso per finalità istituzionali (veicoli in proprietà o con altri contratti di utilizzo);
- i provvedimenti attuativi dovranno disporre tra l'altro in merito ai criteri per la concessione e l'erogazione dei contributi con riferimento al Regolamento (UE) n. 651/2014, ove sia valutata in base all'ambito e alla tipologia degli interventi ammessi al finanziamento regionale la presenza contestuale di tutti gli elementi ex art. 107.1 del TFUE e alla trasmissione alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, delle informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso Regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;

**DATO ATTO** che il finanziamento non è cumulabile con eventuali altri finanziamenti regionali concessi a qualsiasi titolo per le stesse opere o interventi;

**RITENUTO**, in coerenza con il punto 3) della D.G.R. 5712/2021, di stabilire che qualora dalla istruttoria sulla proposta di strategia presentata a seguito del presente Avviso emerga la sussistenza, per singolo intervento, di tutti gli elementi costitutivi della nozione di Aiuto di Stato ex art. 107.1 del TFUE, i contributi potranno essere concessi, nel rispetto delle



## Regione Lombardia

---

percentuali di contribuzione previste dall'Avviso, alternativamente in conformità a una delle seguenti discipline, provvedendo alla relativa registrazione del regime d'aiuti (codice CAR):

- al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (cumulo) e 6 (controlli);
- al Regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), nel rispetto degli articoli da 1 a 12, con particolare riferimento agli aiuti alla tutela dell'ambiente art. 46, alle infrastrutture sportive/multifunzionali e alle infrastrutture locali artt. 55 e 56;
- alla Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (2012/C 8/02) e alla decisione della Commissione Europea n. 2012/21/UE del 20 dicembre 2011 art. 2 "Ambito di applicazione", par. 1 lett c), art. 3 "Compatibilità ed esenzione dall'obbligo di notifica", art. 4 "Incarico", art. 5 "Compensazione", art. 6 "Controllo della sovracompensazione", in relazione agli interventi sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica;

**DATO ATTO** che, con riferimento all'applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013:

- la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;
- qualora la concessione del contributo comporti il superamento dei massimali stabiliti, sulla base di quanto risultante nel Registro nazionale Aiuti, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del finanziamento al fine di restare entro i massimali previsti, ai sensi del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31 maggio 2017 n. 115;

**CONSIDERATO** che agli aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e tele raffreddamento efficienti sotto il profilo energetico è applicabile la disciplina del Regolamento 651/2014, nel rispetto dei principi generali (artt. 1-12) e con riferimento all'art. 46:

- i costi ammissibili per l'impianto di produzione corrispondono ai costi supplementari sostenuti per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di una o più unità di produzione di energia per realizzare un sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico rispetto a un impianto di produzione tradizionale (art. 46 comma 2);
- l'intensità di aiuto per l'impianto di produzione non supera il 45% dei costi ammissibili (art. 46 comma 3 primo periodo);



## Regione Lombardia

---

- i costi ammissibili per la rete di distribuzione sono i costi di investimento (art. 46 comma 5);
- l'importo dell'aiuto per la rete di distribuzione non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante o mediante un meccanismo di recupero (art. 46 comma 6);

**CONSIDERATO** che agli aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali è applicabile la disciplina del Regolamento (UE) n. 651/2014, nel rispetto degli articoli da 1 a 12 ed in riferimento all'art. 55 (Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali), con riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall'articolo medesimo, l'aiuto sarà concesso con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2, 3 e 4), alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-a e 8) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 12);

**EVIDENZIATO** che come stabilito dal comma 12 dell'art. 55 del regolamento (UE) n. 651/2014 il metodo di calcolo prescelto all'interno delle misure attuative del presente atto, in base alle disponibilità economiche, prevede che gli aiuti siano inferiori a 2 milioni di euro e che l'importo massimo dell'aiuto possa arrivare all'80% dei costi ammissibili indipendentemente dal valore del progetto, fermo restando la percentuale di contribuzione inferiore prevista dal presente Avviso;

**CONSIDERATO** che i contributi possono essere altresì concessi nell'ambito dell'articolo 56 per gli aiuti alle infrastrutture locali, nel rispetto dei paragrafi da 1 a 7, avendo particolare riferimento alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 3), alle modalità di affidamento (par. 4), ai costi ammissibili (par. 5) e al metodo di calcolo (par. 6);

**EVIDENZIATO** altresì che per gli investimenti per le infrastrutture locali di cui all'art. 56 del Regolamento (UE) n. 651/2014 l'importo dell'aiuto non deve superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento; a tal riguardo il risultato operativo verrà dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero (par. 6), fermo restando la percentuale di contribuzione inferiore prevista dal presente Avviso;

**RITENUTO** che i contributi previsti dal presente atto con riferimento all'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 non saranno concessi:

- ai soggetti che svolgono attività nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 651/2014;
- alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2 par. 1 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, ove applicabile, e previa acquisizione di autocertificazione ex d.p.r. 445/2000;
- non saranno erogati alle imprese che sono state destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che



## Regione Lombardia

---

lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea;

**RITENUTO** altresì:

- di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso Regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;
- di dare attuazione agli aiuti solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014;
- di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari del contributo, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del Regolamento citato;

**DATO ATTO** che i provvedimenti di concessione di contributi per la realizzazione di interventi di Edilizia residenziale pubblica saranno trasmessi alla Direzione Generale competente in materia per calcolare il livello di compensazione ammesso dalla normativa europea ed evitare forme di sovra compensazione degli oneri di servizio;

**VISTO** il D.M. 31 maggio 2017 n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

**DATO ATTO** che la U.O. Interventi di sviluppo dei territori montani, risorse energetiche e rapporti con le Province autonome, in qualità di soggetto gestore della misura, garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti, sia in fase di concessione che in fase di erogazione, ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e s.s., nonché l'assolvimento della procedura di comunicazione in esenzione da notifica e i connessi adempimenti nel Registro Nazionale Aiuti, in particolare la registrazione del CAR e l'indicazione del codice univoco identificativo attribuito da SANI2, ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017 n. 115 e s.m.i. art. 8;

**ACQUISITO** nella seduta del 24 maggio 2022 il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui all'Allegato B) della D.G.R. n. 5371 del 11 ottobre 2021 e decreto del Segretario Generale n. 15026 del 8 novembre 2021;

**RITENUTO** di dare attuazione alla citata D.G.R. 5712 del 15 dicembre 2021, approvando l'allegato A "Avviso di manifestazione d'interessi per la selezione di nuove strategie per lo sviluppo delle Valli Prealpine (Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle Valli Prealpine)" e i relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**VISTA** la comunicazione del 25 maggio 2022 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità dell'Avviso di cui





## Regione Lombardia

---

all'Allegato G alla D.G.R. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

**VISTI** gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

**VISTA**, altresì, la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione";

**RICHIAMATI** la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

### DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di approvare l'allegato "Avviso di manifestazione d'interessi per la selezione di nuove strategie per lo sviluppo delle Valli Prealpine (Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle Valli Prealpine)" e i relativi allegati, Allegato A parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di dare atto che le risorse necessarie all'attuazione della misura trovano copertura a valere sul capitolo 9.07.203.14903 del bilancio regionale per un importo totale pari a € 14.268.000,00, di cui € 5.000.000,00 sull'annualità 2022 e € 9.268.000,00 sull'annualità 2023;
3. di rinviare a successivi atti l'adozione dei provvedimenti di spesa conseguenti all'emanazione dell'Avviso di cui al punto 1;
4. di stabilire che, qualora dalla istruttoria della competente U.O. Interventi di sviluppo dei territori montani, risorse energetiche e rapporti con le Province autonome emerga la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della nozione di Aiuto di stato ex art. 107.1 del TFUE, i contributi potranno essere concessi, nel rispetto delle percentuali massime di contribuzione previste dall'Avviso, alternativamente in conformità a una delle seguenti discipline, provvedendo alla relativa registrazione del regime d'aiuti (codice CAR):
  - al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (cumulo) e 6 (controlli);
  - al Regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di



## Regione Lombardia

---

esenzione per categoria), con particolare riferimento agli aiuti alla tutela dell'ambiente art. 46, alle infrastrutture sportive/multifunzionali e alle infrastrutture locali artt. 55 e 56;

- alla Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (2012/C 8/02) e alla decisione della Commissione Europea n. 2012/21/UE del 20 dicembre 2011 art. 2 "Ambito di applicazione", par. 1 lett c), art. 3 "Compatibilità ed esenzione dall'obbligo di notifica", art. 4 "Incarico", art. 5 "Compensazione", art. 6 "Controllo della sovracompensazione", in relazione agli interventi sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
5. di dare atto che, con riferimento all'applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013:
- a. la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;
  - b. qualora la concessione del contributo comporti il superamento dei massimali stabiliti, sulla base di quanto risultante nel Registro nazionale Aiuti, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del finanziamento e del contributo a fondo perduto al fine di restare entro i massimali previsti, ai sensi del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31 maggio 2017 n. 115;
6. di dare altresì atto che, con riferimento all'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014, nel rispetto degli articoli da 1 a 12, i contributi possano essere concessi nel rispetto della seguente disciplina:
- nell'ambito dell'art. 46 per gli aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e tele raffreddamento efficienti sotto il profilo energetico, avendo particolare riferimento ai costi ammissibili (par. 2 e 5), all'intensità dell'aiuto (par. 3 e 6);
  - nell'ambito dell'articolo 55 per gli aiuti per le infrastrutture sportive e ricreative multifunzionali, avendo particolare riferimento alle finalità ed alla percentuale massima, alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2, 3 e 4), alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-a e 8) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 12);
  - nell'ambito dell'articolo 56 per gli aiuti alle infrastrutture locali, nel rispetto dei paragrafi da 1 a 7, avendo particolare riferimento alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 3), alle modalità di affidamento (par. 4), ai costi ammissibili (par. 5) e al metodo di calcolo (par. 6);
7. di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi degli articoli 9 "Pubblicazione e Informazione" e 11 "Relazioni" del regolamento (UE) n. 651/2014, la sintesi delle informazioni relative alle misure descritte e il link che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di stato, ai fini della registrazione



## Regione Lombardia

---

- dell'aiuto da parte della Commissione europea e la sua conseguente pubblicazione sul sito web della Commissione, condizionando l'attuazione degli aiuti di cui al presente atto alla conclusione positiva della sovraesposta procedura;
8. di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari del contributo, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato;
  9. di dare atto che Regione Lombardia, in qualità di soggetto concedente garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti, sia in fase di concessione che in fase di erogazione, ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017 n. 115 e s.m.i. artt. 8 e s.s;
  10. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;
  11. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul Portale istituzionale e su Bandi Online - [www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it).

IL DIRIGENTE

MONICA BOTTINO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge